



COMUNE DI PATERNO'

Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.

95

Data di registrazione

05/11/2020

OGGETTO: TRASFERIMENTO PROVVISORIO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO GIOVANNI PAOLO II, NEI PRESSI DELLA PISCINA COMUNALE DEL MERCATO TRISETTIMANALE - SETTORE ALIMENTARE - DI VIA F. MAIMONIDE.

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. Del 08/03/2020 e successivi;

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

VISTO l'art.1 comma 9, punto ff del DPCM 3 novembre 2020 che prevede quanto segue:

“Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni ; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali o comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole”;

VISTA L'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

VISTA L'Ordinanza del Ministro della salute del 04 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTE l' Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n° 51 del 24 ottobre 2020;

VISTA la Legge Regionale n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni che regola la materia del commercio su aree pubbliche;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali;

RITENUTO di dover emanare, in esecuzione ai dettami di legge prima indicati, e per ragioni di opportunità , apposita ordinanza di trasferimento del mercato trisettimanale, settore alimentare, di Via Fonte Maimonide nei giorni di sabato e prefestivi fino al 03 dicembre 2020 e comunque fino ad

eventuali successivi provvedimenti nazionali e/o regionali – riguardanti la regolamentazione del funzionamento e/o la sospensione dei mercati su aree pubbliche ;

per i motivi indicati in premessa,

ORDINA

lo svolgimento del mercato trisettimanale, **settore alimentare**, di Via Fonte Maimonide nei giorni di **sabato** ed eventuali prefestivi e festivi è trasferito nell'area del parcheggio Giovanni Paolo II, prospiciente il Corso Italia e più precisamente all'interno della corsia centrale, a decorrere dal 07 novembre 2020 fino al 03 dicembre 2020 salve ulteriori disposizioni successive in materia, a condizione che siano garantite dal Corpo di Polizia Municipale e/o da personale autorizzato l'osservanza di quanto previsto nell'articolo 1 comma 9 punto ff del D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020, sia da parte degli operatori commerciali che dagli avventori, nonché quanto previsto dalle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia, n° 18 del 30 aprile 2020- n° 19 del 1 maggio 2020-n° 20 del 1 maggio 2020- n°51 del 24 ottobre 2020;

I posti da assegnare secondo la superficie autorizzata,devono essere sistemati in senso longitudinale e distanziati l'uno dall'altro di mt. 5 e sono riservati ai titolari, mentre le supplenze dovranno essere effettuate come da prassi ordinaria;

Di disporre, infine, che la presente Ordinanza abbia decorrenza dal 07 novembre 2020, fino al 3 dicembre 2020 salve eventuali ulteriori disposizioni e/o proroghe di provvedimenti nazionali o regionali .

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria dalle vigenti norme dettate dai D.P.C.M. per l'Emergenza Coronavirus Covid-19;

INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli artt 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034;
- e o 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con Regio Decreto Legislativo n° 455 del 15 maggio 1946, convertito in Legge Costituzionale n° 2 del 26/02/ 1948, nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 comma 4 del Decreto Legislativo n° 854 del 06/01 1948 e dagli artt.8 e seguenti del D.P.R .24 novembre 1971, n° 199.

DISPONE ALTRESI' CHE

La presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per tutta la durata di validità della medesima .

la presente ordinanza sia comunicata:

- alla Polizia Municipale;
- alla Prefettura di Catania;
- al comando Carabinieri di Paternò;
- al comando Guardia di Finanza di Paternò.

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Galea

Il Sindaco
ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)